



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO
PROVINCIA DI BERGAMO

C.A.P. 24034 - P.zza Caduti della Patria n. 2

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
PUBBLICITA'

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/09/2011



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

PROVINCIA DI BERGAMO

C.A.P. 24034 - P.zza Caduti della Patria n. 2

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento prevede un'armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285, modificato con D.Lgs. 10/09/93 n. 360, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92, n. 495 e delle modifiche introdotte dal D.P.R. 610 del 16/09/1996.

In ogni caso prevalgono fuori dal centro abitato le disposizioni previste dal vigente Codice della Strada.

Sono sottoposte al regolamento comunale per pubblicità le insegne d'esercizio, le sorgenti luminose, i cartelli, i manifesti, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti di pubblicità o propaganda, la segnaletica industriale e commerciale.

ART. 2

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. E' da considerarsi "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce diretta che per luce indiretta.
2. E' da considerarsi "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque **nel raggio di 10 Km.** Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
6. Si considera "striscione, locandina, standardo e bandiera" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
E' vietata la collocazione di striscioni e standardi posizionati direttamente su alberi o pali della pubblica illuminazione appartenenti al patrimonio Comunale.
7. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, arredi di aiuole, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che indiretta;



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

PROVINCIA DI BERGAMO

C.A.P. 24034 - P.zza Caduti della Patria n. 2

10. Si definisce “totem” il manufatto costituito da un elemento verticale di sostegno avente sezione circolare o poligonare a prospetto chiuso, con estremità elemento raffigurante il simbolo del centro commerciale rappresentato anche con caratteri alfanumerici. (Rif. Art. 9 Regolamento Comunale)
11. Si definisce “pubblicità itinerante” quella pubblicità effettuata utilizzando mezzi mobili “camionposter, posterbus o altri veicoli debitamente attrezzati” dotati di apposite pannellature di supporto pubblicitario. (Rif. Art. 10 Regolamento Comunale)
12. Nel termine generico “altri mezzi pubblicitari” indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propagande, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, immagini fotografiche, simboli raffiguranti persone od oggetti, fasci luminosi raffiguranti loghi o marchi.
13. Si definisce “vetrofania” quella pellicola autoadesiva volta ad oscurare vetrine di negozi al fine di riportare messaggi pubblicitari. Questi mezzi sono soggetti alla verifica dei Rapporti Aereo Illuminati RAI) al fine di assicurare il rispetto delle condizioni igieniche previste dal Regolamento Locale d’Igiene; al riguardo dovrà essere prodotta autocertificazione del richiedente attestante i requisiti di legge.
La dimensione del messaggio pubblicitario in questi casi è la sola scritta, non quello dell’intera vetrina.

ART. 3

PUBBLICITÀ' SULLE STRADE E SUI VEICOLI

1. Lungo le strade poste all’interno delle aree di interesse naturalistico e ambientale come individuate dal perimetro del Parco Adda Nord e dalla “dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’anfiteatro collinare-pedemontano e della valle del Sonna” o in vista di esse, è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, quando non installati sulle facciate degli edifici ai sensi del successivo art. 4. Il posizionamento di cartelli, manifesti e impianti di pubblicità sulle strade esterne a detti perimetri è regolata dall’art. 8.
2. L'apposizione sui veicoli di scritte o insegne pubblicitarie luminose o rifrangenti è consentita nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme nazionali e sovracomunali e dalle norme del presente regolamento, purché sia escluso ogni rischio d’abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. le autorizzazioni in vigore al momento dell’approvazione del presente regolamento resteranno in essere fino alla naturale scadenza dopo della quale non verranno rinnovate.

ART. 4

DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI

IMPIANTI PUBBLICITARI SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. Fuori dal centro abitato
Le insegne d’esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall’art. 23 del codice della strada e definiti nell’articolo 47, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne d’esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 8,00 mq.
2. Dentro il centro abitato, nelle zone definite nel Piano Regolatore Generale a carattere Produttivo (artigianale ed industriale) e Commerciale
Le insegne d’esercizio previste dall’art. 23 del codice della strada e definiti nell’articolo 47, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne d’esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 8,00 mq..
Le insegne dovranno rispettare i seguenti criteri:
 - possono essere illuminate con luce fissa diretta o indiretta;
 - devono essere collocati in aderenza alla facciata e contenute lungo il profilo della stessa;
 - non possono essere installate sulla copertura dell’edificio;
3. Dentro il centro abitato, nelle zone definite nel Piano Regolatore Generale a carattere Residenziale e altre.
Le insegne d’esercizio previste dall’art. 23 del codice della strada e definiti nell’articolo 47, non devono superare la superficie di 4 mq, ad eccezione delle insegne d’esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 6,00 mq..



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

PROVINCIA DI BERGAMO

C.A.P. 24034 - P.zza Caduti della Patria n. 2

Le insegne dovranno rispettare i seguenti criteri:

- possono essere illuminate con luce fissa diretta o indiretta;
- devono essere collocati in aderenza alla facciata e contenute lungo il profilo della stessa;
- non possono essere installate sulla copertura dell'edificio;

ART. 5

METODO DI CALCOLO DELLE DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI

La dimensione degli impianti pubblicitari di cui all'art. 4, si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica regolare "quadrato o rettangolo" in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario per ogni singola parola di senso compiuto; Qualora l'impianto pubblicitario fosse realizzato utilizzando una composizione di lettere scatolate, la figura geometrica piana è determinata racchiudendo tutte le singole parole di senso compiuto, computando quindi anche gli spazi vuoti tra le singole lettere; Per gli impianti a cassonetto o pannello, la dimensione è quella rappresentata dall'intero manufatto.

ART. 6

CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

1. I mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera sono regolate da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione.
4. Le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del colore rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
5. Il bordo inferiore dei mezzi pubblicitari posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a metri 5,10 rispetto al piano della carreggiata.
6. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
7. Nel centro storico definito dal Piano Regolatore Generale, i cartelli pubblicitari e le insegne posati in spazi pubblici o prospettanti su di essi, non possono essere realizzati in forma di scatola in materiale trasparente o traslucido e illuminati all'interno; devono invece essere realizzati in lamiera verniciata e possono essere illuminati con faretti esterni. Sono ammessi anche impianti di tipologia diversa da quelli previsti ai commi precedenti previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico.

ART. 7

CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta, non possono avere né luce intermittente (con l'esclusione più avanti indicata), né d'intensità superiore alle 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Entro il centro abitato è consentito l'utilizzo di luce intermittente solo per farmacie.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non devono generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

PROVINCIA DI BERGAMO

C.A.P. 24034 - P.zza Caduti della Patria n. 2

Nel caso d'intersezioni semaforizzate, ad una distanza inferiore a 300 mt, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rossi e verdi nelle sorgenti luminose, nei cartelli e nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. Nel centro storico definito dal Piano Regolatore Generale, i cartelli pubblicitari e le insegne posati in spazi pubblici o prospettanti su di essi, non possono essere realizzati in forma di scatola in materiale trasparente o traslucido e illuminati all'interno; devono invece essere realizzati in lamiera verniciata e possono essere illuminati con faretti esterni. Sono ammessi anche impianti di tipologia diversa da quelli previsti ai commi precedenti previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico.

ART. 8

UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti autorizzati gestiti con apposita convenzione con l'ente.
2. Non è consentito il posizionamento di cartelli, d'insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari, dentro i centri abitati e nelle aree individuate dall'art. 3.

Nelle altre aree il posizionamento di cartelli, d'insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari lungo le vie è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanza minima di posa	
Dal limite della carreggiata	2 m. Ove vi siano delle barriere di sicurezza (guardrail-transenne ed ostacoli fissi) in allineamento con essi. Comunque in qualunque caso non può ostacolare la percezione dei segnali stradali o essere d'intralcio alla circolazione stradale nel rispetto dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada
Dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	25 m.
Prima dei segnali di pericolo e di prescrizione	30 m.
Dopo i segnali di pericolo e di prescrizione	25 m.
Prima dei segnali d'indicazione	25 m.
Dopo i segnali d'indicazione	25 m.
Dalle intersezioni	30 m.

Valgono in ogni caso le disposizioni previste dal Codice della Strada.

3. L'apposizione di striscioni locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4, si riducono rispettivamente a 50,00 m ed a 12,50 m.
4. E' vietata la pubblicità sulle rotatorie tranne nei casi in cui ci siano accordi con soggetti privati o pubblici per la manutenzione a titolo gratuito del verde, delle essenze e specie arboree, definita con apposite ed idonee convenzioni stipulate tra le parti allo scopo di migliorare l'aspetto estetico delle suddette rotatorie. In tal caso è consentita la collocazione di una targa per ogni direttrice, di dimensione non superiore al metro quadrato, con la denominazione ed il logo dello sponsor eventualmente con il posizionamento di un elemento tridimensionale attinente l'attività reclamizzata sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 1 del Codice della Strada.
5. Nell'area di pertinenza di edifici privati e sugli edifici stessi, possono essere collocate solo insegne e altri mezzi pubblicitari direttamente connessi con l'attività svolta nell'immobile.
6. Le frecce direzionali possono essere accorpate fino al numero massimo di sei per impianto ed è vietata ogni forma di ripetizione del messaggio.
7. I cartelli stradali, per ragioni d'interesse pubblico, non possono superare un complessivo di mq. 140 (per tutte le facciate); inoltre per un massimo di 36 mq. totali potrà essere installato un cartello superiore a 6 mq. per facciata fino a un massimo di 18 mq. per facciata.



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

PROVINCIA DI BERGAMO

C.A.P. 24034 - P.zza Caduti della Patria n. 2

ART. 9

TOTEM – IMPIANTI PUBBLICITARI DI NOTEVOLE IMPATTO AMBIENTALE – TOTEM NEI CENTRI COMMERCIALI

Nelle sole aree di pertinenza di immobili classificati con il termine di “CENTRO COMMERCIALE” come definito dalle Leggi sul Commercio, è consentita l’installazione di un unico Totem per ogni Centro Commerciale. L’altezza totale dell’impianto (sostegno più mezzo pubblicitario) non potrà superare la dimensione di metri 10,00.

Le caratteristiche dell’impianto risultano rappresentate nell’allegata scheda tipo n. 1.

ART. 10

“PUBBLICITÀ ITINERANTE”

1. La pubblicità per conto terzi effettuata su veicoli, non potrà essere luminosa o rifrangente ai sensi dell’art. 57 del regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni.

Sui veicoli, la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni:

- a. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b. che non sia esposta nella parte anteriore del veicolo;
- c. che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi.
- d. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e. che, se realizzate mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano oltre tre centimetri, rispetto alla superficie sulla quale sono applicati;
- f. che gli automezzi impiegati a supporto dei messaggi pubblicitari siano omologati e collaudati per tale uso specifico.

2. In tutti i casi di cui ai punti a,b,c,d,e,f, le scritte, i simboli e le combinazioni di colori non devono ingenerare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forma di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell’art. 9 del Codice della Strada D.Lgs 30.04.1992, n. 285.

3. **E’ vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all’art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.**

ART. 11

PUBBLICITA’ FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

2. E’ parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo e durante le ore di svolgimento di lezioni o di cerimonie in prossimità di scuole e edifici di culto.

3. La pubblicità fonica è consentita soltanto previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio incaricato.

ART. 12

VOLANTINAGGIO

La pubblicità effettuata tramite la distribuzione di volantini è consentita purché il materiale pubblicitario sia consegnato direttamente alla persona o inserita nelle cassette postali. E’ vietato apporre materiale pubblicitario sulle auto in sosta.



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

PROVINCIA DI BERGAMO

C.A.P. 24034 - P.zza Caduti della Patria n. 2

ART. 13

UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C (extraurbane secondarie) e F (locali).

ART. 14

AUTORIZZAZIONI

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune.
L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari è rilasciata dal Responsabile del settore competente, previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora non comunale.
L'autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni causati.
2. La domanda deve contenere :
 - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo dove s'intende installare gli impianti;
 - c) la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo (bozzetti quotati a colori);
Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione per ciascuno di essi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
 - d) Documentazione fotografica dei luoghi;
 - e) Autorizzazione della proprietà o dell'Amministrazione se trattasi di condomini;
 - f) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.
3. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.
4. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
5. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.
6. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
7. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile. Essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 4.
8. La variazione del messaggio pubblicitario è soggetta al rilascio di nuova autorizzazione nel caso in cui avvenga la variazione dell'immagine pubblicitaria, e/o variazione del Soggetto pubblicizzato. Eventuali modifiche dovute ad aggiunte di marchi o variazione di diciture sono soggette a semplice comunicazione. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi autorizzativi dell'impianto, e dovrà essere prodotto apposito bozzetto a colori delle variazioni intercorse.
9. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere versato presso la società che gestisce il servizio di riscossione. Precisi riferimenti dell'Ente gestore saranno comunicati dal Comune all'atto del rilascio dell'Autorizzazione.
10. Ove s'intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.
Per l'installazione degli impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
11. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

PROVINCIA DI BERGAMO

C.A.P. 24034 - P.zza Caduti della Patria n. 2

altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali s'intende rilasciata.

12. Il Comune è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.
13. Il Comune predispose, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada.

ART. 15

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1, del regolamento di attuazione del codice della strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio, anche in maniera temporanea con conseguente ripristino se ricadenti nell'ambito di lavori pubblici Comunali.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata la posa di segni orizzontali reclamistici nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 6, comma 10 del codice della strada, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 16

TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione – se su strada Provinciale o Statale;
 - e) data di scadenza.
2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 17

VIGILANZA

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

PROVINCIA DI BERGAMO

C.A.P. 24034 - P.zza Caduti della Patria n. 2

- conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte dei soggetti di cui al comma precedente, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
 3. La vigilanza può essere, inoltre svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma I del codice della strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
 4. Limitatamente al disposto di cui all'art 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
 5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 8 e 9 codice della strada, se non rispondenti all'art. 1, comma 1, devono essere rimossi entro le 8 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.
 6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, addebitando le spese conseguenti ai proprietari del mezzo pubblicitario o al soggetto che produce /vende/fornisce l'oggetto della pubblicità di cui all'art.14.

ART. 18

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24/11/81, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti ed in ogni altro caso non sanzionato dall'articolo 23 del Codice della Strada è prevista una sanzione da euro 50,00 ad euro 300,00, ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma b, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso.
La copertura o la rimozione ha lo scopo di privare il mezzo d'efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste.
4. Gli impianti abusivi possono, con ordinanza del Responsabile del settore competente, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa, nel caso in cui la restituzione non dovesse avvenire, si procederà allo smaltimento di tutto il materiale rimosso.
5. Qualora il cartello pubblicitario sia posizionato su suolo demaniale comunale o su patrimonio dell'ente, si può eseguire senza indugio la rimozione del cartello.
6. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica Comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

PROVINCIA DI BERGAMO

C.A.P. 24034 - P.zza Caduti della Patria n. 2

NORME TRANSITORIE

ART. 19

NORMA TRANSITORIA

1. Tutti i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari esistenti sul territorio comunale ed in contrasto con le norme del presente Regolamento, purchè muniti di autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, dovranno essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione entro il termine massimo di validità dell'Autorizzazione stessa. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra comporterà per questi, e per tutti gli impianti non autorizzati, il dichiarato stato d'abusività delle installazioni. L'Ente procederà ai sensi di legge con l'emissione delle previste contravvenzioni oltre che alle operazioni di copertura e rimozione dei manufatti.

Al fine di uniformarsi alle nuove norme, la sostituzione di qualsiasi informazione pubblicitaria già autorizzata, dovrà essere conforme alle norme previste nel presente Regolamento. Non potrà essere rilasciata alcuna nuova autorizzazione su manufatti, impianti, portali esistenti che benché autorizzati risultino in contrasto con le norme del presente regolamento.

2. Con separato provvedimento la Giunta comunale procederà all'individuazione, all'interno del perimetro del centro abitato, delle aree su cui localizzare portali/cartelli pubblicitari.
3. Le autorizzazioni già rilasciate andranno già nel conteggio della superficie totale disponibile per la posa dei cartelli pubblicitari con priorità su nuove domande.

ART. 20

DEROGHE

Al presente regolamento sono consentite deroghe circa il solo parametro del rispetto delle distanze esclusivamente per gli impianti esistenti. Ogni richiesta sarà valutata caso per caso sentiti i pareri dei Responsabili degli Uffici competenti .

ART. 21

NORME ABROGATE

All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli artt. 6,7,8,9,10,11,12 - CAPO II - e gli artt. 13, 14 - CAPO III del Titolo I del regolamento comunale per la disciplina della Pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche Affissioni, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 343 del 11 giugno 1994.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.



COMUNE DI CISANO BERGAMASCO PROVINCIA DI BERGAMO

C.A.P. 24034 - P.zza Caduti della Patria n. 2

- scheda tipo n° 1 -

CARATTERISTICHE TOTEM ART. 9

